

Soccorso c.d. procedimentale nelle gare di appalto: omessa allegazione del listino prezzi

E' illegittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante ha escluso una ditta da una gara di appalto di lavori manutentivi, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, motivato con esclusivo riferimento al fatto che il concorrente interessato, in contrasto con quanto prescritto dal bando, ha omesso di allegare all'offerta il listino dei prezzi, nel caso in cui la ditta stessa abbia fatto, nell'offerta, espressa menzione dei prezzi ricavabili da un specifico listino regionale agevolmente reperibile anche in internet nel sito ufficiale della Regione.

Il Tar Veneto, Sez. III, con sentenza del 6 ottobre 2021 n. 1175, si pronuncia sulla legittimità o meno della esclusione da una gara per omessa allegazione del listino prezzi, ove l'offerta faccia espressa menzione dei prezzi ricavabili da uno specifico listino agevolmente reperibile in internet e sulla necessità o meno, in tal caso, di accordare al concorrente il c.d. soccorso procedimentale.

Nel caso di specie, la ditta ricorrente propone ricorso avverso i provvedimenti di esclusione e delle motivazioni in esse contenute, da una procedura aperta per l'affidamento di servizio di manutenzione di alcune aree verdi, in quanto la ditta interessata in contrasto con il bando ha omesso di allegare all'offerta il listino prezzi, mentre l'offerta faceva espressa menzione dei prezzi ricavabili da un specifico listino agevolmente reperibile anche in internet. Parte ricorrente richiede anche la declaratoria di annullamento del provvedimento di esclusione della ditta ricorrente e dell'aggiudicazione definitiva della gara disposta in favore di altra ditta e conseguente inefficacia del contratto d'appalto ove fosse già stato sottoscritto tra la stazione appaltante e la controinteressata, nonché per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica con annullamento dell'esclusione comminata ai danni della ditta ricorrente e riammissione della sua offerta al prosieguo delle operazioni di gara, annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara de qua disposta in favore di altra ditta, rideterminazione della graduatoria finale e conseguente riaggiudicazione della commessa in favore della ricorrente.

La stazione appaltante, disponeva l'esclusione della ricorrente per incompletezza dell'offerta da questa presentata, incompletezza derivante dal mero riferimento, in essa contenuto relativamente al costo dei servizi di manutenzione extra appalto, al "Listino prezzi Assoverde ultimo aggiornato". Non essendo stato allegato il documento cui viene fatto riferimento ai fini del calcolo del ribasso offerto, non essendo stati forniti ulteriori dati ed elementi per identificare lo stesso, non essendo possibile la sua consultazione, l'offerta della ricorrente è stata considerata incompleta e quindi è stata disposta la sua esclusione dalla gara. Nessun tipo di soccorso sarebbe stato espletato nei confronti della ricorrente, in particolare quello cd. procedimentale, in quanto, ad avviso della stazione appaltante, ciò si sarebbe tradotto in un inammissibile integrazione dell'offerta economica.

Secondo il Collegio il provvedimento impugnato è illegittimo. Nel caso di specie, intatti, la P.A. è tenuta ad accordare il soccorso c.d. procedimentale, atteso che la successiva presentazione del listino, non avrebbe comportato il superamento dei limiti di ammissibilità delle integrazioni dell'offerta, proprio in ragione del fatto che il chiarimento chiesto non avrebbe dato luogo ad una modifica dell'offerta presentata in gara, né avrebbe apportato dati correttivi o manipolativi, limitandosi a confermare la portata di elementi già in essa contenuti.

Ritiene il Collegio che le doglianze a tale riguardo dedotte siano meritevoli di accoglimento, potendo essere condiviso nella fattispecie l'orientamento consolidatosi sull'argomento, in ordine all'esperibilità del cd. soccorso procedimentale.

Tale rimedio, che si distingue del cd. soccorso istruttorio, ammesso in casi limitati e che non potrebbe mai portare ad una modifica o ad una integrazione dell'offerta tecnica o economica, viene riconosciuto come **ammissibile nei casi in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste si rivelino utili per risolvere dubbi riguardanti "gli elementi essenziali dell'offerta", mediante l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo, ma che servano a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'esatta volontà del partecipante alla gara, in modo tale da superare eventuali ambiguità.**

Come osservato negli arresti giurisprudenziali richiamati, l'esperimento del "soccorso procedimentale" non avrebbe comportato il superamento dei limiti di ammissibilità delle integrazioni dell'offerta, proprio in ragione del fatto che il chiarimento chiesto non avrebbe dato luogo ad una modifica dell'offerta presentata in gara, né avrebbe apportato dati correttivi o manipolativi, limitandosi a confermare la portata di elementi già in essa contenuti.

In buona sostanza, **sarebbe stato legittimo, anche nel caso di specie, ricorrere al soccorso procedimentale, nettamente distinto dal soccorso istruttorio, "in virtù del quale possono essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti "gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica", chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell'offerta.** Si tratta, in particolare, di quei chiarimenti che, per la giurisprudenza, sono ammessi, in quanto finalizzati a consentire

l'interpretazione delle offerte e ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunto" (C.d.S. n. 680/20 cit).